

RISCHI ESG NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

Webinar Nedcommunity | 11 marzo 2022

Il governo dei rischi ESG nel settore bancario e finanziario e impatti per le imprese | Riferimenti ai driver del cambiamento e alla regolamentazione

Giampiero Bambagioni

IVSC Europe Board Member

[e] giampiero.bambagioni@uniroma1.it



International
Valuation
Standards
Council

Agenda | Integrazione dei fattori ESG nel sistema bancario e finanziario


- Driver del cambiamento
- Framework normativo - Milestones
- EBA implementing technical standarda (ITS) on Prudential Disclosures on ESG Risks
- Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 e Green asset ratio (GAR)
- Considerazioni finali

Driver del cambiamento | EU Green Deal e Sustainable Finance package | Integrazione dei fattori ESG e dei rischi di sostenibilità

UE | Framework normativo | Milestones


Reg. (UE) 2088	Reg. (UE) 852	Pillar3 ESG ITS	NFRD/ CSRD
Sustainable Financial Disclosure Regulation	Taxonomy Regulation	EBA ITS on prudential Disclosures (R.24.01.2022)	Corporate Sustainability Reporting Directive
Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari	Definisce le attività sostenibili dal punto di vista ambientale	Implementing technical standards (ITS) on prudent. disclosures on ESG Risks	(ex NFRD 11.700 imprese) Comunicazione societaria sulla sostenibilità > 50.000
Documentazione precontrattuale Sitoweb Relazioni periodiche	Principio (art. 17) del «Non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH)	... in accordance art. 449a CRR) - azioni di mitigazione - Green Asset Ratio (GAR)	«Principio della doppia rilevanza» . Inform. impatto sostenibilità sui risultati: c.d. «prospettiva <i>outside-in</i> » e sulle persone e ambiente «prospettiva <i>outside out</i> ». Regole uniformi per report comparabili
Partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari	Partecipanti ai mercati finanziari e imprese soggette alla NFRD (CSRD)	Large listed banks (CRR)	31.10.2022 (Atti del.) 31.10.2023 (Atti del.)
10.03.2021	01.01.2022 01.01.2023	28.06.2022 (31.12.2022)	

Framework normativo | Milestones



EBA | Final Report on implementing technical standards (ITS) on Prudential Disclosures on ESG Risks in accordance with Article 449a CRR (24.01.2022)

EBA | Final Pillar 3 ITS on ESG risks – Qualitative information ESG risks



Cultura del rischio | «Tone from the top» | RAF | Credit Risk Management

EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06)



4.1.2 Cultura del rischio di credito

4.3.5 Fattori ambientali, sociali e di governance

- ✓ **Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico (§ 56)**
- ✓ **Se del caso, gli enti dovrebbero tenere conto dei fattori ESG che influenzano il valore della garanzia reale, ad esempio l'efficienza energetica degli edifici. (§208) Ecc.**

Ai fini della implementazione dell'**Accordo di Basilea 3**, il 27 ottobre 2021 la Commissione europea ha avviato la **revisione della disciplina europea sulle banche e sulle imprese di investimento** [Capital Requirements Regulation (CRR) and the Capital Requirements Directive (CRD IV) (CRR3-CRD6)]

- **Proposta di Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor - Bruxelles, 27.10.2021 COM(2021) 664 final ([link](#))**
- **Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE ([link](#))**

GAR | Green Asset Ratio (Coefficiente di attivi verdi)

GAR = indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi



Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6.7.2021 (GUUE, 10.12.2021)

«L'attività principale degli enti creditizi è fornire finanziamenti e investire nell'economia reale. Le esposizioni degli enti creditizi verso le imprese che finanziano o nelle quali investono figurano come attivi nello stato patrimoniale degli enti creditizi.

Il principale indicatore fondamentale di prestazione per gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE dovrebbe essere il **coefficiente di attivi verdi (*green asset ratio*, GAR)**, che **indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi**.

Il GAR dovrebbe riferirsi all'attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla tassonomia». (Considerando (5))



Contenuto del KPI che deve essere comunicato dai gestori di **attività finanziarie**

Il numeratore deve consistere in una media ponderata del valore degli investimenti nelle attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti.

Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite, senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione collettiva e individuale dei portafogli dei gestori di attività finanziarie.

Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6.7.2021 (GUUE, 10.12.2021)

Articolo 2 | Informativa per le imprese non finanziarie

1. Le imprese non finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato nell'allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento.

Allegato 1 | 1. Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dalle imprese non finanziarie

- KPI relativo al fatturato
 - KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx)
 - KPI relativo alle spese operative (OpEx)
- * Valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

Articolo 10 | Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
2. **Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia** nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'allegato I pertinenti per l'informativa in questione.
3. **Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie** comunicano soltanto:
 - a) la **quota delle esposizioni in attività economiche** non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei loro attivi totali;
 - b) la **quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2**, nell'ambito dei loro attivi totali;
 - c) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nell'ambito dei loro attivi totali;
 - d) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI.

GAR | Green Asset Ratio (Coefficiente di attivi verdi)



Articolo 3 | Informativa per i gestori di attività finanziarie

1. I gestori di attività finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati III e XI del presente regolamento.

Articolo 4 | Informativa per gli enti creditizi

1. Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento.


Articolo 5 | Informativa per le imprese di investimento

1. Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati VII e XI del presente regolamento.

Articolo 6 | Informativa per le imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati IX e XI del presente regolamento.

Considerazioni finali | Approccio forward-looking



ESG Risk Management | Approccio *Forward Looking*

Fattori centrali

Business model

Sostenibilità del business nel lungo periodo

Creazione di valore nel lungo periodo (stakeholders)

Successo sostenibile (Valore dell’impresa sostenibile)

Corporate governance

Q&A | Grazie per l'attenzione

[e] giampiero.bambagioni@uniroma1.it

Materiale elaborato in funzione del Webinar Nedcommunity del 11 marzo 2022. Proprietà intellettuale e diritti di riproduzione anche parziale del presente materiale appartengono esclusivamente all'autore, dottor Giampiero Bambagioni

AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n.72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2014 n. 128, per opere e materiale scientifico che potrebbe essere richiamato nel materiale di supporto del Corso in oggetto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono di proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto d'Autore. Si ricorda, inoltre, che il materiale didattico fornito è per uso personale al solo scopo didattico-formativo degli studenti regolarmente iscritti al C.d.s. Per ogni uso diverso saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

© 2022, Giampiero Bambagioni